SENT. 178/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO	Presidente relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al **n. 61572** del Registro di Segreteria, promosso da:

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

contro

- **Marco TUVERI** (c.f. TVRMRC52P27E281P), nato a Iglesias il 27.09.1952, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Gianmarco Tavolacci (c.f. TVLGMR65P10B354X; pec: avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 62, presso lo studio legale De Stefano & Partners e domicilio digitale all'indirizzo pec avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it;

- **Marco ZANDA** (c.f. ZNDMRC57L19E281Y), nato a Iglesias il 19.07.1957,

rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Luchi (c.f. LCHLDA66H15B354L, pec: aldo.luchi@servicepec.it) elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Milano 10;

- **Agostino TOLU** (c.f. TLOGTN53P23D334P), nato a Domusnovas il 23.09.1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea P. Cannas (c.f. CNNNRP65D21L953R, pec: avv.andreacannas@legalmail.it) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Davide Tomba (c.f. TMBDVD73R13B354W, pec: avvocato.tomba@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Cagliari, via Delitala n. 4;

- **Attilio USAI** (c.f. SUATTL60L04E281S), nato a Iglesias il 4.07.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea P. Cannas (c.f. CNNNRP65D21L953R, pec: avv.andreacannas@legalmail.it) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Davide Tomba (c.f. TMBDVD73R13B354W, pec: avvocato.tomba@pec.it) elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Cagliari, via Delitala n. 4;

per la riforma

- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, n. 24/2024, depositata il 31 gennaio 2024.

VISTI l'atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 22 maggio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, Pres. Rita Loreto, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Adelisa Corsetti, l'Avv. Tavolacci per Tuveri e, su delega dell'avv. Luchi, per Zanda e l'Avv. Cannas per Tolu e Usai;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 5 aprile 2023 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha convenuto in giudizio, tra gli altri, i signori Marco TUVERI, Marco ZANDA, Agostino TOLU e Attilio USAI, in qualità di dipendenti della IGEA s.p.a. (società *in house* della Regione Sardegna), contestando loro un pregiudizio erariale quantificato in €. 38.697,67 a titolo di danno patrimoniale e di danno all'immagine riferiti a molteplici condotte di peculato, oltre che a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, per le quali era stato avviato anche un procedimento penale, la cui richiesta di rinvio a giudizio era stata trasmessa dal P.M. penale alla Procura contabile in data 29 giugno 2017.

Dall'esito delle indagini delegate dal Procuratore regionale alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari – erano state individuate varie fattispecie di illiceità, per le quali sussistevano corrispondenti imputazioni penali, che nello specifico avevano riguardato:

CAPO A): indebito utilizzo di autoveicoli di servizio per finalità private: la responsabilità principale è stata ravvisata a carico di TUVERI Marco, operaio inquadrato nel Servizio Area Mineraria 2 di Igea, assegnato all'epoca dei fatti anche all'Ufficio di presidenza con le mansioni di autista. Egli è risultato aver utilizzato i due autoveicoli di servizio anche per spostarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Il danno è stato individuato tenendo conto sia dei canoni di locazione mensili sopportati da Igea spa in relazione ai periodi di impiego

indebito, sia del costo del carburante utilizzato per i due veicoli, ed è stato quantificato in complessivi (€.9.183,90+552,28+2.391,17+139,74) = €. 12.267,09.

In via sussidiaria e a titolo di colpa grave è stato anche ritenuto responsabile il sig. ZANDA Marco, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali, per non avere diligentemente assicurato il corretto impiego dei mezzi di servizio e il ricovero dei medesimi, a fine giornata, nei parcheggi all'interno delle aree di proprietà di Igea.

CAPO B): appropriazione di beni di proprietà della società:

B1): gasolio: Le condotte illecite hanno riguardato l'indebita appropriazione di circa 1.600 litri di gasolio da parte del TUVERI Marco, da utilizzare per finalità personali e per vendita a terzi, con danno pari a €. 2.213,79;

B2): lamiere di copertura: il TUVERI si sarebbe appropriato anche di n. 6 lamiere di copertura con danno pari a €. 238,62, di cui è stato chiamato a rispondere in solido con TOLU Agostino, in qualità di Responsabile del Servizio Area Mineraria 2, che avrebbe dato informazioni al TUVERI circa la presenza in cantiere delle lamiere e della possibilità di asportarne qualcuna;

B3): ghiaia: sempre il TUVERI è ritenuto responsabile di essersi appropriato di ghiaia, per 10 mc., di proprietà di Igea spa, da destinare alla ristrutturazione della abitazione del figlio, e dell'indebito utilizzo di un escavatore con pala, con danno pari a €. 441,98, di cui il TUVERI è stato chiamato a rispondere, a titolo di dolo, solidalmente con TOLU Agostino, quale Responsabile del Servizio Area Mineraria 2, che

avrebbe consentito la sottrazione del materiale:

B4): tubi innocenti: il TUVERI è ritenuto responsabile di aver sottratto n. 10 tubi innocenti, con danno pari a €. 57,00, in concorso doloso con Marco ZANDA;

B5): ferro ad angolo: sempre il TUVERI deve rispondere anche di appropriazione di n. 4 barre di ferro, con danno di €. 7,28;

Capo C): Falsa attestazione della presenza in servizio: la condotta di assenteismo si sarebbe prodotta nei mesi da maggio a novembre 2013, in cui il TUVERI ha attestato falsamente la propria presenza in servizio ed è stata accertata mediante incrocio dei dati risultanti dai cartellini orologio con quelli delle celle telefoniche agganciate e con servizi di osservazione e pedinamento, con danno pari alle retribuzioni indebitamente percepite nei giorni di assenza ingiustificata, pari a €. 1.452,59;

Capo D): falsa attestazione di svolgimento di particolari prestazioni:

il TUVERI è stato ritenuto responsabile anche di avere sottoscritto, nel periodo dal marzo 2012 ad agosto 2013, i fogli di lavoro attestando falsamente di avere eseguito prestazioni lavorative nel sottosuolo, lucrando così le corrispondenti indennità di sottosuolo e di disagio. Il mancato svolgimento di tali prestazioni è stato accertato con dichiarazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e studio delle celle agganciate. Il corrispondente danno è pari a €. 12.019,32, di cui deve rispondere in solido, fino a concorrenza di €. 11.347,85, anche Attilio USAI, responsabile del settore Concessioni minerarie 2, per avere anch'egli sottoscritto i fogli di lavoro attestanti l'esecuzione delle

prestazioni lavorative da parte del TUVERI.

Capo E): Danno all'immagine: Al TUVERI il Procuratore regionale ha addebitato anche il danno all'immagine collegato alle condotte di assenteismo, disciplinato dall'art. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, quantificato in via equitativa, secondo il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies della L. n. 20/1994 e i parametri del *clamor fori*, della gravità oggettiva della condotta illecita, del carattere continuativo e reiterato degli episodi e dell'intensità del dolo, in €. 10.000,00.

Con sentenza n. 24/2024, depositata il 31 gennaio 2024, la Sezione territoriale ha dichiarato prescritta l'azione di responsabilità nei confronti di tutti i convenuti. Il Collegio di prime cure non ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, l'occultamento doloso del danno, in quanto la Procura regionale, dall'esame dei contenuti degli articoli di stampa relativi alla vicenda, protocollati in arrivo in data 26 gennaio 2016, che avevano anche determinato l'apertura del fascicolo istruttorio (n. V2016/00159), aveva potuto avere adeguata contezza sia della condotta illecita, sia del danno dalla stessa originata, sia dei soggetti ai quali il medesimo era riconducibile. Per cui, secondo il giudice di prime cure, la conoscibilità qualificata della vicenda doveva ritenersi concretizzata sin dalla data del 26 gennaio 2016, data delle divulgazioni giornalistiche che avevano dato peraltro conto dell'avviso di chiusura indagini da parte del P.M. penale in data 23 dicembre 2015 e della emissione, il giorno 15 dicembre 2014, di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Marco TUVERI e del legale

rappresentante della società, circostanze tutte che avrebbero consentito all'Igea di adottare iniziative a tutela del proprio patrimonio e al Procuratore regionale di eseguire gli ulteriori, non particolarmente complessi, approfondimenti sulla vicenda a prescindere dalla emissione del rinvio a giudizio penale.

Per tali ragioni il Collegio di prime cure ha ritenuto di non poter condividere la tesi del requirente, che aveva invece individuato il *dies a quo* del termine prescrizionale nella data del 9 giugno 2017, di deposito della richiesta di rinvio a giudizio penale, termine prescrizionale interrotto dalle costituzioni in mora del marzo 2022, per cui l'invito a dedurre notificato tra l'ottobre e il novembre 2022 era stato ritenuto tempestivo.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore regionale, contestando le statuizioni rese in ordine alla prescrizione della domanda risarcitoria.

Sostiene il P.R. che già il primo giudice, nel ritenere individuato l'esordio della prescrizione con la data del 26 gennaio 2016, di diffusione tramite i media della notizia dell'emissione dell'avviso di conclusione indagini - data in cui vi sarebbe stata la scoperta e dunque la conoscibilità oggettiva della fattispecie di danno – avrebbe implicitamente ritenuto che, fino a quella data, vi fosse stato un occultamento doloso.

In ogni caso, non potrebbe revocarsi in dubbio, ad avviso dell'appellante, che le condotte descritte e provate in citazione configurino un'ipotesi di occultamento doloso, e che secondo la

giurisprudenza nella specie non basti la scoperta della mera condotta illecita ma occorra anche il disvelamento dell'evento lesivo, con i caratteri della certezza e attualità (cita SS.RR. n. 5/2007/QM e n. 14/2011/QM e altre sentenze).

Richiamando in particolare giurisprudenza di appello (Sez. III n. 114/2020, n. 21/2023) il Procuratore regionale sostiene che, in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione decorre dalla data del rinvio a giudizio penale, prima della quale non potrebbero ritenersi sussistenti gli elementi minimi per la notizia di danno; e che anche l'esistenza, nella fattispecie all'esame, del segreto istruttorio configura un impedimento di diritto all'azione del p.m. contabile. Esclude poi che fosse possibile dagli articoli di stampa trarre sufficienti elementi di conoscenza delle condotte, dei danni e delle loro quantificazioni, oltre che delle conseguenti responsabilità, essendo indispensabile attendere gli esiti degli accertamenti espletati dall'organo investigativo.

Contesta, inoltre, la correttezza di quanto sostenuto dai primi giudici in ordine alla possibilità, per l'ente danneggiato, di conoscere, secondo i canoni di diligenza, le condotte lesive sin dall'intervento del provvedimento di custodia cautelare (15 dicembre 2014) nei confronti di dipendenti e vertici, perché l'assunto non tiene conto della complessità delle indagini svolte per l'accertamento dei fatti, che hanno richiesto l'espletamento di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, intercettazioni telefoniche e perquisizioni domiciliari.

In definitiva, secondo il Procuratore appellante prima della richiesta di

rinvio a giudizio non sarebbe stato possibile, né per la Procura né per l'amministrazione danneggiata, avere adeguata contezza delle numerose e articolate condotte illecite e dei danni erariali da queste causate, specie in presenza di un impedimento di diritto costituito dalla pendenza del segreto istruttorio penale.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto di affermare la tempestività dell'azione di responsabilità erariale e di rimettere la causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 199 c.g.c.

Tutti gli appellati hanno depositato memorie di costituzione in giudizio e, con articolate argomentazioni difensive, sostanzialmente sovrapponibili, hanno contestato la fondatezza del gravame, ribadendo che, alla data del 26 gennaio 2016, in cui sono apparsi gli articoli di stampa riportanti la notizia della notifica alle parti dell'avviso di conclusione indagini con identificazione dei singoli fatti delittuosi addebitati agli imputati, come enucleati nei rispettivi capi di imputazione, la Procura regionale ha conosciuto la vicenda in maniera qualificata, così superando o rendendo non più rilevante l'asserito impedimento costituito dall'occultamento doloso del danno, qualora fosse realmente esistito. Condotte illecite che, con specifico riferimento al TUVERI, erano sufficientemente illustrate anche dai soli articoli di stampa, così da consentire al P.M. contabile di espletare tutti i poteri di indagine a lui riconosciuti, ivi incluso quello previsto dall'art. 58 c.g.c., di richiedere all'autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti, anche se coperti da segreto investigativo; segreto che,

nella vicenda all'esame, sarebbe in realtà venuto meno già con la *discovery* di tutti gli atti, alla data di emissione dell'avviso di chiusura indagini ex 415 bis. C.p., e cioè dal dicembre 2015.

Hanno quindi tutti chiesto il rigetto dell'appello del Procuratore regionale, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese e onorari.

Alla odierna udienza il Procuratore regionale e le difese degli appellati hanno riepilogato le rispettive argomentazioni, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Con l'unico motivo di gravame il Procuratore regionale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni ivi rese in ordine alla maturata prescrizione della domanda risarcitoria.

Tutti gli appellati, per contro, hanno riproposto l'eccezione di prescrizione con una sequenza argomentativa sostanzialmente sovrapponibile e, perciò, analizzabile in via cumulativa.

Invero, nel caso di specie il Procuratore regionale, al fine di escludere l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, ha sostenuto la possibilità di ancorare il *dies a quo* della prescrizione alla data del rinvio a giudizio penale, nella supposizione che si fosse in presenza di condotte di occultamento doloso del danno. Secondo il requirente invero (cfr. pag. 28 citazione) *"le condotte illecite contestate sono tutte caratterizzate dall'occultamento doloso e la conoscibilità oggettiva delle stesse è riconducibile alla complessa attività d'indagine svolta dalla Polizia giudiziaria a cui è seguita, in data 9 giugno 2017, la*

richiesta di rinvio a giudizio", comunicata alla Procura regionale in data 29 giugno 2017, sicché il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità erariale sarebbe stato efficacemente interrotto dalle costituzioni in mora notificate in data 9 marzo 2022, nei confronti di TUVERI e in data 11 marzo 2022 nei confronti di tutti gli altri.

In tale prospettiva, quindi, l'inizio del decorso del termine di prescrizione è stato considerato coincidente, secondo un ormai risalente orientamento della giurisprudenza contabile, con il rinvio a giudizio in sede penale, momento nel quale, all'esito delle articolate indagini, l'illecito era divenuto «oggettivamente percepibile e riconoscibile».

2. Con l'atto d'appello il Procuratore regionale ha insistito sull'argomento già esposto in citazione, secondo cui l'esordio della prescrizione sarebbe da collocare alla data del rinvio a giudizio in sede penale o, al più, dalla richiesta di rinvio a giudizio.

L'organo requirente in sostanza (cfr. appello pag.13) assume che *"dagli articoli di stampa, pur dettagliati,* [non] *fosse possibile trarre sufficienti elementi di conoscenza delle condotte, dei danni e delle loro quantificazioni, delle conseguenti responsabilità individuali, essendo indispensabili ottenere gli esiti degli accertamenti espletati dall'organo investigativo".*

A suo avviso, il termine prescrizionale non decorrerebbe *"fin quando non via sia stato il completo disvelamento del fatto dannoso, ossia fino a che non siano state verificate le condotte e quantificati i danni"*.

3. Né si deve far coincidere – sostiene ancora l'appellante – la notizia di danno (nella specie, gli articoli di stampa) con la conoscibilità e, *a fortiori,* con la conoscenza effettiva del fatto e del danno, avvenuta solo, in tutti i suoi aspetti di rilievo anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa, con la richiesta di rinvio a giudizio – stante peraltro la pendenza del segreto istruttorio.

Ciò in quanto, *"prima di tale momento, in considerazione della complessità degli accertamenti come emergente dagli atti versati in sede penale, non poteva dirsi che il fatto avesse assunto una concreta qualificazione giuridica atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa".*

4. La tesi sostenuta dal Procuratore appellante non può essere condivisa, risultando invero chiaramente che dagli articoli di stampa datati 26 gennaio 2016, utilizzati per l'apertura del fascicolo istruttorio, la Procura regionale (e la stessa società danneggiata) avrebbe potuto acquisire una conoscenza sufficientemente dettagliata dei fatti illeciti successivamente contestati onde potere, se del caso, esercitare ogni utile iniziativa avverso eventuali condotte difformi dai parametri comportamentali imposti, a tutela del danno erariale.

5. Come già più volte questa Sezione ha avuto modo di precisare (Sez. II app. n. 238/2017) la notizia di danno certo non coincide necessariamente con l'*exordium praescriptionis*, in quanto, pur quando contiene la notizia concreta e specifica di danno, questa potrebbe non essere sufficientemente circostanziata, al punto da richiedere apposite indagini volte a precisare il perimetro soggettivo e oggettivo dell'illecito

denunciato.

Tuttavia, è ben possibile che la notizia sia completa e dettagliata, tale da porre comunque l'amministrazione e/o il PM contabile nella condizione di poter esercitare la pretesa risarcitoria ex art. 2935 c.c. o, quanto meno, di interrompere l'inutile decorso del termine con un valido atto di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 c.g.c.

6. Nel caso di specie, la notizia pervenuta con gli articoli di stampa al Procuratore regionale sin dal gennaio 2016 era perfettamente idonea a indurre un'effettiva conoscenza dei fatti dannosi, almeno nel loro nucleo essenziale, concretamente e chiaramente definito nei suoi elementi soggettivi e oggettivi. La segnalazione indicava chiaramente i nominativi dei 95 indagati, i possibili responsabili del danno e le condotte delittuose addebitate al Tuveri (fra cui l'ipotizzata condotta di sottrazione di carburante dell'ente per uso privato, di tubi innocenti e di filo di ferro, l'utilizzo delle automobili della società per uso privato, l'indebita percezione delle indennità di sottosuolo, la falsificazione del cartellino che certificava la presenza in servizio) e la loro identificazione come presupposti di una fattispecie dannosa.

Sarebbe quindi bastato alla Procura regionale svolgere tempestivi ulteriori accertamenti per verificare l'idoneità delle condotte penalmente contestate a sorreggere anche l'impianto accusatorio della responsabilità amministrativa per il correlato danno erariale.

Tanto più che gli articoli di stampa del 26 gennaio 2016 menzionavano il deposito, da parte del P.M. penale, dell'avviso di conclusione indagini

in data 23 dicembre 2015, oltre che di una ordinanza di misura cautelare emessa il 15 dicembre 2014 a carico del Tuveri e del legale rappresentante p.t. e amministratore unico della società Igea spa.

7. Invece, dall'apertura del fascicolo istruttorio con gli articoli di stampa del gennaio 2016 sono decorsi sei anni di inattività investigativa; infatti, la delega è stata affidata solo con decreto del 21 dicembre 2021 alla Guardia di Finanza, che ha dato riscontro con una prima relazione in data 24 febbraio 2022 e una successiva del 16 marzo 2023. Proprio i ristretti margini temporali impiegati per ottemperare alle deleghe istruttorie dimostrano che, se solo si fosse tempestivamente dato inizio alle attività investigative, l'azione erariale avrebbe potuto essere compiutamente esercitata.

Sicché, nel momento in cui sono state intraprese iniziative del requirente che avrebbero potuto determinare la preservazione del credito erariale (costituzioni in mora, notificate nei giorni 9 e 11 marzo 2022) era già maturata la prescrizione.

8. Il Procuratore appellante rimarca la sussistenza, nella specie, dell'occultamento doloso del danno dovuto alla commissione di condotte costituenti fatti di reato, il quale occultamento appariva idoneo a precludere la conoscibilità della reale sussistenza delle condotte dannose.

La tesi non può essere accolta.

Come già statuito dal primo giudice e ribadito nelle varie memorie di costituzione degli appellati, nella vicenda in esame, pur essendo stato contestato il reato di peculato, deve escludersi la ricorrenza del doloso

occultamento del danno. Questa Sezione ha già precisato (Sez. II app. n. 263/2022) che tale condizione di dissimulazione, infatti, non consegue in modo automatico alla mera prospettazione di una condotta di reato altresì ritenuta dannosa sul piano erariale, in quanto può ben verificarsi che nella realtà fattuale il danno erariale eventualmente nascente dalla medesima condotta penalmente rilevante non sia necessariamente occultato e, perciò, non soggetto agli effetti sospensivi della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c.

È attraverso la valutazione delle concrete modalità con le quali è stata realizzata la condotta "bivalente" che deve, infatti, rilevarsi se si sia in presenza di una situazione di obiettiva non percepibilità del nocumento patrimoniale dalla stessa prodotta, e se essa sia stata a sua volta originata da un occultamento doloso idoneo a determinare lo slittamento dell'esordio prescrizionale sino al momento del c.d. disvelamento, ossia della "conoscenza" dell'evento.

La collocazione del momento iniziale della prescrizione erariale alla data della richiesta di rinvio a giudizio penale, infatti, può operare solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede (mediante rinvio a giudizio o archiviazione), l'Amministrazione danneggiata o la Procura contabile non dispongano di elementi di conoscenza (né, per i più limitati poteri d'indagine, siano nella condizione di poterli autonomamente acquisire), sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l'azione di responsabilità. In altri termini, solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano

immediatamente percepibili nel loro concreto divenire, ma necessitino, per la loro nebulosità, obiettiva enigmaticità o in conseguenza dell'occultamento doloso, di mirate indagini da parte della Procura della Repubblica, può farsi coincidere l'inizio del decorso prescrizionale con il rinvio a giudizio in sede penale (o con iniziative comunque ultimative della fase di indagine). Laddove, invece, come nella specie, gli elementi di cui l'ente (o la Procura) dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un *vulnus* alla sua integrità patrimoniale prima che il quadro penale sia definito, le indagini ai fini dell'accertamento del reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale e alla individuazione del momento in cui può ravvisarsene l'esordio.

Detto altrimenti, se il dato di cui si dispone consente di acquisire, anche previo esercizio delle facoltà di verifica dell'amministrazione, elementi di conoscenza di eventuali ipotesi di responsabilità, deve conseguentemente ritenersi che - ferma restando la potestà della Procura contabile di compiere attività istruttorie ai sensi degli artt. 55 e ss. c.g.c. per aumentare il dettaglio della conoscenza su specifici aspetti – siano senz'altro ricorrenti le condizioni perché possa esercitarsi il diritto al risarcimento erariale ex art. 2035 c.c. e, con esso, far decorre la prescrizione quinquennale (in termini, Sez. II n. 361/2022; 395/2021).

9. Nel caso di specie, invece, come ampiamente già illustrato, deve condividersi quanto statuito dal Collegio di prime cure, secondo cui il criterio che individua il *dies a quo* del termine prescrizionale nella data

di rinvio a giudizio penale non può trovare applicazione *"laddove, come il caso in trattazione, gli organi o gli uffici titolati abbiano avuto modo di apprendere la notizia dei fatti, come tratteggiati nelle linee essenziali, potendo avere adeguata contezza sia della condotta illecita, sia della perdita economica dalla stessa originata e sia finanche dei soggetti ai quali sarebbe riconducibile (Sez. app. n. 400 del 2021); in simili frangenti, sarebbe infatti all'evidenza escluso quell'impedimento oggettivo – da tenere distinto dalla mera difficoltà – di avere cognizione dell'evento lesivo, che unicamente potrebbe giustificare la deroga all'ordinario avvio del termine prescrizionale"* (cfr. pag. 30 sentenza gravata).

10. In ogni caso, anche laddove lo si fosse voluto individuare, l'occultamento doloso – come rilevato dalla difesa dell'appellato Zanda – sarebbe venuto meno il 15 dicembre 2014, con l'adozione delle misure cautelari personali in capo ai soggetti di vertice di Igea spa (l'amministratore unico e legale rappresentante) oltre che al Tuveri, alla cui affermata responsabilità è connessa quella degli appellati Zanda, Usai e Tolu.

Anche l'Igea spa, dunque, avrebbe potuto essere a conoscenza dei fatti, atteso che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ha riguardato sia il principale responsabile Tuveri, operaio di Igea assegnato quale autista all'Ufficio di Presidenza, sia il vertice della medesima società.

Aggiungasi poi che dei fatti, così come dettagliati nell'avviso d conclusione indagini datato 23 dicembre 2015, di cui è stata data

notizia con la stampa del 26 gennaio 2016, era edotta anche la soc. Igea, che in tale atto era indicata quale persona offesa dal reato, e aveva a tale scopo nominato due avvocati quali difensori, come da procura speciale in atti. Tuttavia, la stessa non si è costituita parte civile, né ha fatto altro.

11. Nemmeno può sostenersi la fondatezza dell'ulteriore censura del Procuratore regionale, il quale insiste nel ritenere che l'avvio di iniziative istruttorie e di indagini, prima del deposito della richiesta di rinvio a giudizio, sarebbe stato a lui precluso per effetto della pendenza del segreto istruttorio che copriva l'esito delle indagini penali.

L'assunto non è fondato, poiché omette di considerare, in primo luogo, che con la chiusura delle indagini e l'emissione dell'avviso ex art. 415 – bis c.p.p., si realizza la *discovery,* e quindi viene meno il segreto istruttorio. Pertanto, né la Procura, né l'ente danneggiato, avrebbero incontrato ostacoli ai fini della adeguata conoscenza delle condotte illecite rilevanti sotto il profilo del danno erariale, anche perché le eventuali complesse indagini menzionate dal Procuratore appellante, resesi necessarie per addivenire alla esatta qualificazione giuridica delle condotte, si erano ormai definitivamente completate con l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

12. In disparte, poi, l'ulteriore circostanza – rilevata anche dal giudice di prime cure – che il pubblico ministero contabile può sempre attivare il potere previsto dall'art. 58 del codice di giustizia contabile, di chiedere all'autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti, i quali *restano coperti da segreto investigativo,* anche nei confronti dei

destinatari di richieste istruttorie del pm contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

In secondo luogo, il primo giudice ha, altresì, dato conto del fatto che le indagini delegate dalla Procura erariale alla Guardia di Finanza sono state fondate sulle medesime emergenze investigative di cui alle indagini penali, così come si desume dalla relazione che richiama la "annotazione redatta il 23/12/2015", la quale *"descrive compiutamente e riepiloga tutte le condotte delittuose oggetto di contestazione"* (v. pag. 4 relazione agli atti, prot. n. 32281, in data 24.2.2022), perfettamente sovrapponibili a quelle contestate in questa sede dalla Procura contabile.

Tale "annotazione", che compendia l'esito delle indagini, ha poi condotto all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

In definitiva, le condotte illecite contestate con l'avviso di chiusura indagini non hanno subito alcuna modifica nel successivo decreto che ha disposto il giudizio.

13. In ragione di ciò, considerata la conoscenza circostanziata dei fatti rilevabile dalle notizie di stampa e dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p. - in tali notizie menzionato e facilmente acquisibile dal pm contabile - anche ai fini del calcolo definitivo del danno sarebbe stata sufficiente un'attività ricognitiva non particolarmente complessa, che avrebbe potuto compiersi – come osservato dal primo giudice – anche a prescindere dalla richiesta di rinvio a giudizio.

A fronte delle sopra esposte ragioni, è evidente che risultano non

fondati i riferimenti, contenuti nell'appello del Procuratore, all'esigenza di individuare, quale atto rilevante per l'individuazione del *dies a quo* prescrizionale, la successiva (rispetto agli articoli di stampa che hanno dato luogo il 26 gennaio 2016 all'apertura del fascicolo istruttorio) richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari in data 24 marzo 2017, tanto più che nel caso di specie – come rilevato dall'appellato Tuveri – tutto il corredo istruttorio della causa erariale consiste nella riproduzione degli atti dell'indagine penale.

In conclusione, la sentenza gravata non merita riforma e l'appello del Procuratore regionale deve essere rigettato.

Quanto alle spese, stante l'esito del giudizio se ne deve disporre l'integrale compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RIGETTA l'appello del Procuratore regionale e conferma la sentenza gravata.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Presidente

(Rita Loreto)

f.to digitalmente

SENT. 178/2025

Depositata in Segreteria il 28 LUGLIO 2025

Per il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco